

COMUNE DI SENNA LODIGIANA

Provincia di Lodi

DELIBERA C.C. N. 34 DEL 12 SETTEMBRE 2012	COPIA
	ORIGINALE
OGGETTO:	
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ordinaria** di PRIMA convocazione - seduta pubblica

L'anno **DUEMILADODICI** addì **DODICI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 21,00 nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data 05/09/2012, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti
1 - PREMOLI FRANCESCO ANTONIO	X	
2 - SERIOLI LUIGI MARIO	X	
3 - CERIOLI MARIELLA GIUSEPPINA	X	
4 - ANELLI ONORINO	X	
5 - POMATI ELENA	X	
6 - REBUGHINI MAURO	X	
7 - CERIOLI PIER	X	
8 - PROFETA DARIO	X	
9 - RIBOLDI FRANCESCO GIUSEPPE	X	
10 - PAINA GIUSEPPE	X	
11 - TANSI ANNAMARIA	X	
12 - LECCE DOMENICO		X
13 - GIAVARDI PIERVITTORIO CESARE	X	

Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale. Il Sig. Premoli Francesco Antonio nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

PRECISATO che:

- l'applicazione **a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015**;
- l'articolo 13, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con la legge n. 214/2011), stabilendo la vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 23/2011, **conferma la potestà regolamentare** in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446/1997 anche per l'IMU;
- l'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
- il comma 12 bis, ultimo periodo, dell'art. 13 del D.L. 201/2011, introdotto dalla legge di conversione del D.L. 16/2012, ha previsto che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 del D.Lgs. 296/2006;

VISTO il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU)", adottato con propria deliberazione n. 33 del 12 settembre 2012;

VISTO l'articolo 13, comma 6, del decreto legge n. 201/2011 convertito con la legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono:

- modificare l'**aliquota di base** dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione (comma 6);
- modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'**abitazione principale** e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione (comma 7),
- modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i **fabbricati rurali** ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento (comma 8),
- modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di **immobili non produttivi di reddito** fondiario ai sensi

dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di **immobili locati** (comma 9);

VISTO l'articolo 13, comma 10, del decreto legge n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze **si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

EVIDENZIATO che:

- è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento;
- la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;
- le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

ATTESO che il **versamento** dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

PRESO ATTO che a norma dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto altresì l'art. 28 del D.L. 201/2011 che prevede, per l'anno 2012 e successivi, un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni pari a 1.450 milioni di euro;

VALUTATA la proposta che segue, formulata in base alle esigenze di bilancio ed in relazione ai programmi amministrativi e alla quantità e qualità dei servizi da garantire, in merito all'applicazione delle seguenti aliquote per l'Imposta municipale propria:

- aliquota ordinaria 0,85 per cento
- aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,4 per cento
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento

Il Sindaco Presidente dà la parola al Responsabile del Servizio interessato Rag. Giuseppe Catalano il quale illustra la motivazione della proposta di determinazione delle aliquote;

Udito l'intervento del Consigliere Comunale Luigi Seriola: "Altri Comuni hanno aumentato anche l'aliquota della 1^ casa, per gli altri immobili la media è dello 0,9% ed oltre";

Ritenuto di iscrivere a bilancio di previsione 2012, al Titolo I dell'entrata, categoria 1, entrate tributarie, sulla scorta dei versamenti effettuati in acconto e delle proiezioni annuali effettuate, l'importo di euro 276.900,00;

Con n. 3 (tre) astenuti Consiglieri Comunali Giuseppa Paina, Annamaria Tansi, Piervittorio Giavardi, tutti gli altri favorevoli;

DELIBERA

1) di determinare la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l'anno 2012 come segue:

- 0,40 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 0,85 per cento per tutti gli altri immobili;

2) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 - 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

3) di dare atto che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ex art 8 comma 4 del D.Lgs 504/92;

5) Di demandare al Responsabile competente l'invio della presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.;

Successivamente

Con n. 3 (tre) astenuti Consiglieri Comunali Giuseppa Paina, Annamaria Tansi, Piervittorio Giavardi, tutti gli altri favorevoli;

Delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 34 DEL 12 SETTEMBRE 2012

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a richiesta, i sottoscritti esprimono in merito alla proposta sotto riportata il parere di cui al seguente prospetto :

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:

Addì,	FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:

Addì, 01/09/2012	FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE
		f.to Rag. Catalano Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:

Addì, 01/09/2012	FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE
		f.to Rag. Catalano Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:

Attestazione ai sensi del 5° comma, dell'art. 153 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Addì	FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Premoli Francesco Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

Attesta

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);

Dalla Residenza Comunale, 21.09.2012

Il Segretario Comunale Capo
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

Attesta

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 21.09.2012 al 05.10.2012
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, 21.09.2012

Il Segretario Comunale Capo
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(Art. 18 T.U. D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci